

Evaporazione vs solidificazione: la sfida belga

Anna Mastromarino

Abstract

Mentre l'attenzione degli osservatori pare essere totalmente assorbita in Europa dalle vicende catalane e da quelle scozzesi, vi è più di una ragione per ritenere che il Belgio continui a rappresentare comunque un buon caso di studio per chi voglia approfondire il tema del diritto alla secessione in Europa. I caratteri del conflitto etnico-linguistico belga, nonché la natura disaggregativa del sistema federale, infatti, hanno condizionato profondamente il dibattito indipendentista fiammingo sino a convertire l'ordinamento belga in un cantiere di innovazione costituzionale che si è spinto ad ipotizzare la trasformazione del Regno in una confederazione sui generis.

1. Premessa

Da qualche tempo venti di secessione battono insistentemente il territorio dell'Unione europea.

Non che le rivendicazioni secessioniste siano esperienza nuova per l'Europa. Tutt'altro. Non di meno, in passato, l'idea di una possibile rimodulazione dei confini di uno Stato membro dell'Unione non si era spinta tanto avanti, al punto da rendere concreta l'ipotesi della comparsa di nuovi ordinamenti indipendenti in seno al territorio europeo. È così che il progetto europeo ha dovuto, da ultimo, confrontarsi con una tendenza se non contraria, sicuramente *à rebours*, contropelo¹, rispetto al programma di integrazione, che nasce intorno ad una prospettiva di tipo economico, ma, evidentemente, con il chiaro intento socio-politico di portare il continente europeo finalmente fuori da quella spi-

(1) Come si è avuto modo di meglio analizzare in altra sede. Sia consentito il richiamo alle considerazioni svolte in A. MASTROMARINO, *Addomesticare la secessione: indipendentismo e integrazione europea in dialogo*, in *Percorsi costituzionali*, 3, 2014, pp. 639-664, in particolare p. 651 e, prima, *Id.*, *L'unione à rebours: integrazione e processi di secessione in Europa*, in www.csferdualismo.it, sezione *Research Paper*, 2014, pp. 1-23.

rale di violenza che nella prima metà del Novecento raggiunse il suo apice e che sembra trovare nei particolarismi nazionali e nel darwinismo sociale le sue radici. Da qui il paradosso che vede l'Unione da una parte impegnata nell'assorbimento, all'interno di valori superiori, delle tensioni generate da un certo nazionalismo esclusivo, dall'altra chiamata in causa dai movimenti indipendentisti, in forza di una lettura oltremodo estensiva dell'impegno assunto a difesa delle minoranze rispetto alle politiche assimilazioniste degli Stati membri.

In questo senso, ed al di là del loro esito, il *referendum* dello scorso 18 settembre, che ha chiamato gli scozzesi a pronunciarsi sull'indipendenza di Edimburgo dal Regno Unito, e, seppur in misura diversa, la consultazione del 9 novembre in Catalogna, hanno rappresentato simbolicamente il culmine di un dibattito che appare tutt'altro che concluso² e che spinge da una parte ad interrogarsi sulla compatibilità stessa dell'istituto della secessione rispetto alla filosofia che alimenta il progetto dell'integrazione europea; dall'altra, conseguentemente, a riflettere sui caratteri e sulle dinamiche del tutto peculiari che i processi di secessione vanno assumendo in territorio europeo.

(2) Commetterebbe un errore, infatti, chi pensasse che dal voto di settembre gli indipendentisti di Salmon escono definitivamente sconfitti. Al di là della matematica, dove una maggioranza è una maggioranza e sarà sempre quantitativamente superiore ad una minoranza, la riflessione politico-costituzionale ci richiama alle plurime implicazioni e alle inevitabili conseguenze che l'inesorabile ascesa dei *sì*, arrestata solo di misura all'ultimo momento, e la massiccia affluenza alle urne degli elettori, determinerà sul futuro del Regno *Ri*-Unito. Siamo alle soglie di un prossimo e profondo cambiamento dell'ordinamento britannico che coinvolgerà anche l'Irlanda del nord, il Galles e che, per ammissione dello stesso premier Cameron, non potrà non prendere in considerazione le ragioni della West Lothian. È innegabile che la vittoria degli unionisti è frutto, o almeno molto deve, alle incalzanti promesse di autonomia via via formulate da Londra, in particolare nelle ultime settimane prima del voto quando il fronte dei *sì* è parso avanzare inesorabilmente. Ora quelle promesse di rinnovata devoluzione dovranno essere mantenute e il cambiamento dovrà essere negoziato con una controparte, quella degli indipendentisti scozzesi, che dal *referendum* esce rafforzata nel numero, nelle proprie convinzioni e nella consapevolezza di sé. È facile ipotizzare la direzione che la trasformazione prenderà; più difficile pronunciarsi sui contenuti della *devolution max*, tante volte annunciata ma mai davvero definita.

Per quel che riguarda la Catalogna, va detto che a causa delle forti tensioni che hanno preceduto la consultazione del 9 novembre, comunque illegittima da un punto di vista strettamente procedurale, non pare possibile allo stato attuale ipotizzare quale direzione potranno assumere le relazioni fra Madrid e Barcellona. Quel che è certo è che per la Spagna parrebbe venuto il tempo per procedere ad una revisione della Costituzione capace di dare nuova linfa al sistema delle relazioni tra il centro e la periferia.

Diversamente da quanto ci si sarebbe potuto aspettare sino a qualche tempo fa, non è il caso belga ad attirare, oggi, l'attenzione degli osservatori. Dopo tanti discorsi attorno alle potenziali capacità di resistenza o implosione del Belgio rispetto alle tensioni etnico-linguistiche che attraversano il suo corpo sociale (e le sue istituzioni), pare che allo stato attuale tanto la Scozia che la Catalogna si siano spinte assai più in là di quanto la propaganda secessionista fiamminga non abbia mai fatto, al punto da far apparire il discorso sulle prospettive di separazione del Belgio un ragionare per ipotesi³.

Appaiono lontani i titoli allarmisti (invero più da parte della stampa straniera che belga) che paventavano il possibile smembramento del Belgio quando quasi due anni dopo le elezioni del 2010 con la vittoria nazionale del N-VA di De Wever e l'incapacità delle forze alternative ai nazionalisti di formare un Governo, il discorso degli indipendentisti fiamminghi si era fatto via via più veemente.

Non di meno il Belgio continua ad essere chiamato in causa ogni qualvolta si torna a parlare di secessione in Europa essendo a buon titolo annoverato fra quelle esperienze che non possono essere ignorate nel momento in cui si voglia sviluppare una riflessione attorno ai moti indipendentisti che attraversano il nostro continente: e ciò a prescindere dal fatto che le strategie mediatiche e gli strumenti giuridici utilizzati siano diversi rispetto a quelli impiegati in altri contesti istituzionali.

In questo senso, prendendo le distanze tanto da un'ottica propensa al catastrofismo istituzionale, quanto da una visione meramente teorica, nelle considerazioni che seguono si cercherà, per l'appunto, di dare conto del perché, con ragione, il caso belga può ancora essere considerato un caso pilota negli studi del secessionismo, quantomeno in contesti a democrazia consolidata, ed un esempio paradigmatico anche per

(3) Seppure non sia mancato chi nella stampa belga abbia ipotizzato che l'entrata di N-VA nel Governo Michelin dopo le elezioni del maggio 2014 (*infra* nota 10) possa essere stato immaginato al fine di dare impulso al processo indipendentista fiammingo. Al di là delle ipotesi, quel che è certo è che la composizione del nuovo Esecutivo così come le coalizioni di Governo che si sono formate all'indomani delle elezioni del maggio 2014, lasciano prevedere un incremento delle occasioni di tensione e, dunque, un elevato impegno da parte della Corte costituzionale e del *Comité de concertation* affinché il dovere di lealtà federale costituzionalmente sancito sia rispettato.

comprendere l'evoluzione dell'esperienza spagnola e britannica, di cui si dà ampiamente conto in questo stesso numero della Rivista.

2. *Il contesto politico-istituzionale belga*

La complessità istituzionale del Belgio riflette senz'altro la complessità politico-sociale di un Paese che appare agli occhi dell'osservatore straniero perennemente in bilico: o più correttamente sorretto da un equilibrio instabile che genera una tensione persistente, orientata ad assicurare continuità economica, sociale e politica, ma anche al superamento del rinnovarsi di conflitti sociali che sembrano continuamente voler mettere in discussione le fondamenta costituzionali dello Stato⁴.

Il carattere multinazionale rappresenta la ragione ultima degli scontri etnico-culturali che scuotono la società belga e conseguentemente le istituzioni e che si concretano nelle dinamiche di un cronico conflitto linguistico fra la comunità fiamminga e quella francofona.

In Belgio, oggi, è la lingua, infatti, a scandire i tempi della vita politica ed economica: seppure in passato il conflitto sociale può aver assunto connotazioni diverse interessando ora il piano economico ora quello religioso oppure opponendo la realtà urbana a quella rurale, attualmente è il dato etnico-nazionale, che nella lingua trova la sua massima espressione, ad aver assorbito ogni altro *cleavage*, sino ad aver, di fatto, neutralizzato lo stesso conflitto centro-periferia, tipico degli ordinamenti federali. E ciò per due fattori fondamentali. Il primo rappresentato dal fatto che il contrasto etnico-culturale in Belgio interessa *integralmente* il territorio nazionale: non esiste una località che dal punto di vista sociale e istituzionale possa dirsi indifferente alla questione linguistica. Il secondo strettamente legato al primo è rappresentato dal fatto che, a prescindere da un dato puramente quantitativo, nella contrapposizione fra la comunità francofona e quella di lingua fiamminga non è possibile stabilire *a priori* a quale delle due debba essere riconosciuto lo *status* di maggioranza e, di contro, quale debba essere ritenuta degna di una particolare tutela.

D'altra parte è certamente nella comunità fiamminga che il conflitto et-

(4) Per un approfondimento nello studio dell'organizzazione politico-istituzionale dell'ordinamento belga sia consentito il richiamo a A. MASTROMARINO, *Belgio*, Bologna, il Mulino, 2012.

nico-linguistico trova il suo zoccolo duro, dal momento che le istanze secessioniste in Belgio sono per lo più radicate nelle Fiandre, mentre il movimento indipendentista francofono risulta essere decisamente più debole, essendo nato, nella sostanza, per mero spirito oppositivo rispetto a quello fiammingo ed essendo, al suo interno, diviso fra le posizioni separatiste di taluni e le aspirazioni irredentiste di coloro che strizzano un occhio alla Francia, come nel caso del partito *Ressement Walloonie-France*, il cui consenso elettorale appare, comunque, esiguo anche nelle ultime elezioni del maggio 2014.

Il *divorzio belga*⁵, pertanto si consuma in corrispondenza dell'emergere e del progressivo radicarsi del nazionalismo fiammingo, che coincide con l'imporsi della questione linguistica nell'agenda politica belga e che si consolida in progressive riforme legislative e costituzionali frutto delle rivendicazioni politiche dei fiamminghi, che all'indomani del primo conflitto mondiale non si limitano più a pretendere per sé il mero riconoscimento della loro esistenza, ma rivendicano l'assegnazione di spazi pubblici nei quali manifestare la propria identità al pari dei francofoni. Ne consegue che così come non è possibile procedere allo studio dell'evoluzione politico-istituzionale del Belgio a prescindere dall'analisi del contesto socio-culturale in cui si è sviluppata, parimenti risulterebbe del tutto infruttuoso il tentativo di comprendere l'evoluzione dei movimenti nazionalisti (e conseguentemente del fenomeno indipendentista) senza tener conto della trasformazione in senso federale e dei caratteri del tutto peculiari che il decentramento territoriale del potere centrale ha assunto in Belgio.

La forma federale assunta con la Costituzione del 1993, infatti, rappresenta, al contempo, il risultato ottenuto e il contesto istituzionale con il quale le rivendicazioni dei nazionalisti fiamminghi devono confrontarsi. Si tratta di una considerazione tutt'altro che ovvia, tenuto conto dei caratteri peculiari che la forma federale ha assunto in Belgio.

Il federalismo belga effettivamente può essere definito in senso disaggregativo, ovvero sia secondo una categoria altra e diversa rispetto a quella del federalismo caratterizzato da dinamiche aggreganti stori-

(5) Secondo la felice espressione utilizzata da L. OUTERS, *Le divorce belge*, Paris, Minuit, 1968.

camente rappresentate, ad esempio, dall'esperienza statunitense o da quella svizzera.

Altrove sono stati ampiamente approfonditi i caratteri che permettono di contraddistinguere quella disaggregativa da altre forme di federalismo, sino a ipotizzare la sua assunzione quale tipo di Stato a sé stante⁶. Qui interessa sottolinearne la funzione teleologica, la vocazione multinazionale dal momento che il passaggio dallo Stato unitario al decentramento federale punterebbe in primo luogo all'“accomodamento delle diversità”⁷, all'interno di un corpo sociale attraversato da evidenti fratture etnico-linguistiche, per esempio, o più generalmente identitarie, che nella ripartizione del potere locale a livello territoriale e nella ridefinizione del patto sociale in nome di un pluralismo che si riflette in ogni sfera dello Stato trova la sua ricomposizione.

Il modello federale disaggregato (o disaggregante, a seconda che si voglia guardare al sistema come esito o come processo *in fieri*), dunque, finisce con il rappresentare la chiave di lettura per avvicinare e comprendere i movimenti indipendentisti in Belgio, dove la veemenza del discorso secessionista risulta se non neutralizzata, quantomeno fortemente mitigata proprio dalla formula politica istituzionalizzata del Paese, caratterizzata da procedure che prevedono un'ampia partecipazione delle comunità linguistiche alla decisione pubblica, nonché dal continuo ricorso alla pratica del compromesso. Ben al di là dei caratteri del modello consensuale descritti da Lijphart – che pure assume proprio il Belgio come esempio paradigmatico della sua teoria⁸ – infatti, il compromesso permea a tal punto l'intera vita istituzionale del Regno, da imporre un ampliamento del campo di osservazione del sistema. L'esito della decisione, infatti, perde di significato, quando non sia letto alla luce dell'intero processo di formazione: una decisione in Belgio non è mai un risultato matematico, la mera prevalenza numerica della mag-

(6) In questo senso, il rinvio è a A. MASTROMARINO, *Il federalismo disaggregativo. Un percorso costituzionale negli Stati multinazionali*, Milano, Giuffrè, 2010, in particolare p. 79 ss.

(7) Si veda R. AGRANOFF (ed.), *Accommodating Diversity: Asymmetry in Federal States*, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999.

(8) Cfr. A. LIJPHART, *Le democrazie contemporanee*, (1999), trad. it, Bologna, il Mulino, 2001, p. 51 ss.

gioranza sulla minoranza. Una decisione in Belgio è sempre il frutto di un accordo che solo alla fine di una lunga trattativa viene sottoposto alle regole della democrazia dei numeri. Il dibattito prevale sul voto, al punto che al voto si potrebbe non giungere mai, laddove il dibattito apparisse infruttuoso e l'accordo non fosse raggiunto⁹.

Vi sono fattori, dunque, che non possono essere ignorati quando si voglia riflettere sulle prospettive secessioniste in Belgio: il carattere potremmo dire "integrale" della questione nazionalista in Belgio, che finisce con il permeare di sé ogni spazio politico e sociale, coinvolgendo, appunto, *integralmente* lo Stato tanto in termini geografici che istituzionali; il carattere disaggregativo del sistema federale, che genera un campo magnetico in cui si sviluppano forze centripete inesorabili e continue contrastate dall'attrazione dello Stato centrale che garantisce l'unità

(9) L'introduzione dell'istituto costituzionale della *sonnette d'alarme* e la prassi d'uso consolidata ben dimostrano quanto detto. L'art. 54 della Costituzione prescrive che essa possa essere attivata dai tre quarti dei membri di un gruppo linguistico quando ritengano, motivando, che una legge all'esame del Parlamento possa minacciare gravemente le relazioni fra le comunità linguistiche. Spesso paventata, praticamente mai utilizzata, la procedura del campanello d'allarme è stata effettivamente avviata dai gruppi linguistici in due sole occasioni, ossia nel luglio del 1985 e nell'aprile del 2010, quando i francofoni hanno reagito alla proposta presentata dai fiamminghi in merito alla separazione del distretto di Bruxelles-Hal-Vilvorde, bloccandone l'*iter*. In un caso come nell'altro si è trattato di un atto più simbolico che concreto, dal momento che in entrambe le occasioni si era in presenza di un Governo dimissionario: il cambio politico avrebbe comunque determinato il venir meno delle pratiche parlamentari già avviate, obbligando gli attori a ripresentare le loro istanze. Diverse le ragioni che possono essere addotte per motivare lo scarso ricorso all'istituto della *sonnette d'alarme*. Fra queste certo la funzione di supporto al compromesso o la sua interpretazione in termini di diritto di veto da parte della comunità francofona. Non di meno si potrebbe considerare che il suo ridotto uso sia stato fra gli stessi obiettivi perseguiti dal legislatore costituzionale, in un'ottica dissuasiva. Nessuna fase della procedura, infatti, è in grado di garantire il raggiungimento di un accordo rispetto al testo finale, né tantomeno la sospensione *ad libitum* dell'*iter* legislativo. Se dal punto di vista giuridico nulla osta all'assunzione, in ultima istanza, dell'atto opposto, in termini politici il ricorso ad uno strumento di protezione delle comunità linguistiche corrisponde in Belgio ad una messa in mora dell'ordinamento. O esso è in grado di dimostrare che restano saldi i principi che sono alla base della convivenza, quali la compartecipazione alle decisioni o il rispetto garantito all'altra parte per il solo fatto di esistere a prescindere dalla sua consistenza numerica, oppure, al di là dell'esito della decisione sull'atto, dovrà essere aperta una crisi politica. In quest'ottica, dunque, potremmo affermare che la *sonnette d'alarme* sembra esistere effettivamente per non essere utilizzata. La sua forza simbolica, infatti, appare superiore agli effetti cui praticamente può condurre, dal momento che con essa si ribadisce il fondamento delle relazioni fra le comunità che compongono lo Stato: un rapporto di forza che va oltre e prescinde dai numeri in Parlamento. Sulla procedura della *sonnette d'alarme* si rimanda a M. UYTENDAELE, *Trente leçons de droit constitutionnel*, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 314 ss.

dell'ordinamento; la refrattarietà del sistema politico belga a soluzioni di rottura, incluse quelle che comportino il ricorso a pratiche *extra ordinem*. Di questi fattori si dovrà necessariamente tenere conto nel tentativo di comprendere le peculiarità del discorso indipendentista fiammingo.

3. *Imparare a convivere con lo spettro della secessione*

L'opinione pubblica belga sembra aver imparato a convivere con il discorso secessionista dei nazionalisti fiamminghi: forse per via della prolungata esposizione al tema; forse perché la prospettiva secessionista non si è mai presentata nei toni carichi di *pathos* che hanno accompagnato la campagna referendaria scozzese o che caratterizzano lo scontro centro-periferia in Catalogna.

Si presti attenzione, ad esempio, al clima che ha preceduto le elezioni politiche dello scorso maggio 2014. O a quello nel quale è andato prendendo forma il Governo Michel, entrato in carica in ottobre¹⁰: nonostante nelle settimane prima del voto i sondaggi abbiano registrato una crescita progressiva del consenso degli indipendentisti fiamminghi e, dunque, un possibile consolidamento del successo elettorale già ottenuto nel 2010; nonostante tale previsione sia stata ampiamente confortata dai risultati elettorali che hanno visto confermata la primazia della Nuova Alleanza Fiamminga di Bart De Wever¹¹, non solo a livello comunitario nelle Fiandre, ma in termini assoluti in tutto il Paese; nonostante, e si è trattato di un evento del tutto nuovo nel panorama politico belga, il re abbia affidato allo stesso *leader* di N-VA l'incarico di *informateur*; nonostante tutto ciò, dunque, mai sono stati dipinti in questi mesi scenari apocalittici di secessione.

(10) Dopo più di quattro mesi dalle elezioni del 25 maggio scorso e un lungo negoziato, nei primi giorni di ottobre in Belgio è stato trovato un accordo per addivenire alla formazione di un nuovo Governo, guidato dal liberale francofono Charles Michel. Era dal 1987 che i belgi non erano governati da una coalizione di destra che oggi mette insieme, in modo inedito, un solo partito francofono, per l'appunto quello liberale del premier (MR) e tre fiamminghi: la Nuova Alleanza Fiamminga dell'indipendentista Bart De Wever (N-VA), il Partito cristiano democratico (CD&V) e i Democratici Fiamminghi Aperti (Open vld).

(11) Nelle elezioni federali del 25 maggio 2014 il partito nazionalista N-VA ha ottenuto il 20,3% dei voti confermandosi il primo partito del Paese. Nelle Fiandre, per il rinnovo degli organi comunitari e regionali, ha raccolto circa il 33% dei consensi.

Ciò probabilmente perché, è l'opinione di chi scrive, la prospettiva secessionista è a tal punto stata assorbita e metabolizzata dal sistema, forte di quei caratteri appena ricordati, da essere divenuta parte dello stesso orizzonte di senso della politica federale belga, probabilmente più in termini di *slogan* elettorale che di programma di Governo.

L'immersione del discorso secessionista in un processo di disaggregazione in senso federale dello Stato, caratterizzato dalla prevalenza del compromesso come strumento di soluzione delle controversie politiche, ha finito con il plasmare profondamente le strategie indipendentiste dei movimenti nazionalisti. Lo dimostra concretamente la terminologia usata nei dibattiti e nei comizi dove assai raramente, ad esempio, si fa esplicito riferimento all'avvio di processi di rottura, al ricorso ad azioni *extra ordinem*, all'uso di strumenti di democrazia diretta quali il *referendum* o le consultazioni popolari (al centro della vicenda indipendentista catalana e scozzese), che con il loro carattere dicotomico risultano essere emotivamente allarmanti per la maggior parte della popolazione.

Gli indipendentisti in Belgio, in particolare i fiamminghi, negli ultimi tempi hanno preferito utilizzare espressioni più *soft*, estranee al linguaggio giuridico, ma non per questo meno evocative. Si è parlato così spesso di "evaporazione" dello Stato belga, richiamando plasticamente l'idea che l'indipendenza delle Fiandre non sarà ottenuta mediante un atto violento o repentino di separazione dal resto del Regno, quanto piuttosto al termine di un percorso, la cui durata non può essere definita *a priori*, caratterizzato dal progressivo svuotamento delle prerogative della federazione in favore degli enti federati, sino al completo dissolvimento del livello statale.

Ne risulta che l'ipotesi iniziale fondata sul progressivo instaurarsi di un legame di mutuo condizionamento fra assetto costituzionale e strategie indipendentiste non solo parrebbe essere confermata, ma risulterebbe arricchita di senso da nuovi nessi di causalità ed effetto. Se è vero che il contesto istituzionale e politico influenza inevitabilmente le dinamiche secessioniste nell'ordinamento belga, è altrettanto innegabile che le tensioni federalismo-secessione hanno plasmato il linguaggio secessionista, che a sua volta ha influito sulle relazioni centro-periferia, condizionando gli eventuali scenari di smembramento del Regno. Perché è di questo che si tratta.

Parlare di secessione in Belgio, secondo quella prospettiva che abbiamo definito “integrale”, comporta, infatti, mettere in discussione la tenuta dello Stato belga. L'eventuale separazione delle Fiandre dal resto del territorio nazionale determinerebbe, in effetti, un problema dal punto di vista della conservazione del Regno del Belgio, dal momento che questo finirebbe con il coincidere con il solo territorio della regione vallona: la comunità germanofona geograficamente parlando insiste, infatti, sulla sola provincia di Liegi, mentre la regione di Bruxelles Capitale è interamente circondata dal territorio fiammingo.

Ne consegue che l'eventuale secessione delle Fiandre non comporterebbe soltanto la nascita di un nuovo Stato nel panorama europeo¹². Essa piuttosto potrebbe potenzialmente mettere in dubbio la stessa sopravvivenza del Regno belga di per sé. Il che rappresenta, indubbiamente, un ulteriore elemento che concorre a differenziare l'esperienza indipendentista in Belgio da quella catalana e scozzese.

4. Il piano costituzionale e quello internazionale

Tenuto conto di quanto sinora premesso, pur nella consapevolezza che il rischio di una separazione delle Fiandre non rappresenta un'ipotesi concreta per il Belgio, quantomeno nel breve e medio periodo, non di meno, come ricordato, ripercorrere alcuni fra gli scenari possibili in caso di secessione in Belgio conserva un certo interesse, dal momento che consente di formulare alcune considerazioni di ordine generale.

Per quel che concerne il Regno belga, a livello costituzionale la mancanza di un espresso divieto alla separazione non presuppone affatto l'esistenza di un implicito diritto alla secessione. L'ampio dibattito sulla possibilità che il diritto alla secessione trovi cittadinanza in Costituzio-

(12) Fermo restando che *le droit international ne contient pas de règles précises en la matière: ce sont essentiellement des considérations politiques – celles de parties concernées d'abord, des autres Etats ensuite – qui déterminent si des changements intervenus dans l'extension territoriale d'un Etat altèrent ou non la personnalité de celui-ci*. Cfr. M. DONY, *Conséquences en droit international et en droit communautaire d'une scission de la Belgique*, in *La Revue générale*, 1, 1997, pp. 91-100.

ne¹³, accolta da alcuni Stati nella storia – pochi bisogna dire e di dubbia legittimità democratica, si aggiunga¹⁴ – non pare aver impegnato la letteratura pubblicista belga¹⁵.

Il discorso dal piano costituzionale del diritto interno sembra così inesorabilmente slittare verso la dimensione internazionale. Se è vero infatti che la codificazione del diritto alla secessione non rappresenta affatto una preconditione al suo esercizio, non di meno è innegabile che ormai da tempo il diritto internazionale ha cominciato a distinguere all'interno dei processi di secessione quantomeno due distinte categorie. Accanto ai tradizionali casi in cui l'atto di separazione, in corrispondenza di processi postcoloniali o in presenza di gravi violazioni dei diritti umani, è considerato legittimo anche quando unilaterale, è andata ipotizzandosi una nuova categoria di secessione, di natura bilaterale, concordata, che esula da ogni altro presupposto che non sia l'accordo dello Stato nucleo e della porzione di territorio che chiede l'indipendenza¹⁶.

(13) Per una ricostruzione approfondita e argomentata dei diversi approcci teorici alla secessione si veda, fra gli altri, C. MARGIOTTA, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, Bologna, il Mulino, 2005, in particolare p. 209 ss.

(14) Si tratta di esperienze costituzionali quali quelle della Birmania nel 1947, della Unione Sovietica nel 1990 e dell'Etiopia nel 1994.

(15) Si richiama O. BEAUD, *La puissance de l'Etat*, Paris, P.U.F., 1994, 462, secondo il quale la Costituzione «ne peut pas statuer ou autoriser elle-même la suppression de l'Etat sur lequel elle repose». D'altra parte questo discorso in Belgio oltre che ad essere sostenuto da argomentazioni di pura logica giuridica pare essere confermato altresì da un punto di vista normativo: nell'opinione di H. DUMONT, S. VAN DROOGHENBROEK, *Le statut de Bruxelles dans l'hypothèse du confédéralisme*, in *Brussels Studies*, 10, 2007, p. 7, (1-19), infatti, il decreto 18 novembre 1830 fa «de l'indépendance du peuple belge, et par conséquent de l'existence de l'Etat belge, une norme supra-constitutionnelle».

(16) Potremmo ipotizzare che questa distinzione, nella cui definizione certamente riveste un ruolo centrale la giurisprudenza della Corte suprema canadese (cfr. *Reference re Secession of Québec [1998] 2 S.C.R. 217*) e dal punto di vista pratico probabilmente anche la separazione "guidata" di alcune realtà quali la Macedonia e la Cecoslovacchia, prenda le mosse dall'irrompere del discorso secessionista nelle dinamiche politiche delle democrazie occidentali. È per arginare la forza dirompente di queste rivendicazioni di sovranità in contesti consolidati dal punto di vista costituzionale che il diritto da ultimo ha tentato di intervenire, quasi clandestinamente, insinuandosi in uno spazio che è pregiudicato, al fine di codificare un processo costituente, per ridurre la forza vitale βία, in forza addomesticata χαρασ, introducendo un'inconsueta (verrebbe forse da dire, innaturale) categoria di secessione, quella negoziata. Essa sembrerebbe rappresentare un tentativo di civilizzazione, detto meno drasticamente, un tentativo di istituzionalizzare la secessione attraverso una procedura guidata, riducendone al minimo l'impatto, anche violento, sul piano nazionale e neutralizzandone il più possibile l'alea, quell'alea che fa della

In questo senso la costituzionalizzazione del diritto alla secessione finirebbe con il rappresentare una garanzia pregressa alla viabilità dell'accordo, dal momento che le condizioni giuridiche sono definite *a priori*: si tratterebbe di trasformare un atto di per sé costituente quale è la secessione in un atto *del* costituente, attraverso un'ipotesi che si colloca a metà strada fra il processo di secessione unilaterale e quello consensuale. Se nel primo caso si pone un problema di effettività *ex post*, mentre nel secondo rileva una questione di leale collaborazione *in itinere*, la costituzionalizzazione prevede che un accordo bilaterale sia già intervenuto, di modo che la procedura secessionista, seppur assunta unilateralmente, resta vincolata al sistema da un principio di legalità.

D'altra parte, l'intervento di accreditata dottrina al fine di costruire una modellistica adatta alla costituzionalizzazione del diritto alla secessio-

secessione un salto nel vuoto, dal momento che non è dato sapere sino alla fine come andrà a finire né per quel che concerne i rapporti con lo Stato nucleo, né per quel che riguarda le relazioni con la comunità internazionale. La stessa terminologia impiegata cambia, sino a condizionare il ricorso ad un concetto classico come quello di autodeterminazione dei popoli, il cui uso pare essere preferito a volte, soprattutto in corrispondenza dei processi di indipendenza che insistono su territori europei, quello di "diritto a decidere", più neutro e soprattutto elaborato *ex novo* e, dunque, non riconducibile ad altre esperienze geograficamente e storicamente connotate, come nel caso della decolonizzazione. Un *restyling* concettuale ed un *maquillage* linguistico, insomma, che puntano ad attutire gli effetti della secessione, rendendola un atto giuridico prima che un fatto *extra ordinem*, un atto costituito prima che costituente. Una rivisitazione dell'istituto che si è spinta sino ad ipotizzare la progressiva sostituzione del vocabolo secessione, il cui etimo rimanda ad un atto unilaterale di allontanamento e separazione, con quello, ad esempio, di divisione, che parrebbe rinviare ad un processo di ripartizione secondo regole predefinite (si veda ad esempio, D. PETROSINO, *Democrazie di fine secolo. L'epoca delle secessioni*, in C. DE FIORES, D. PETROSINO, *Secessione*, Roma, Ediesse, 1996, pp. 25-87, in particolare p. 37 ed ancora *Id.*, *Secessione*, in *Democrazia e diritto*, 1, 1994, pp. 326-355, in particolare p. 327 ss.). Ne consegue che attraverso il ricorso ad un concetto nuovo, quello di diritto a decidere, che nuovo non è dal punto di vista sostanziale, si giunge persino ad ipotizzare il consolidamento di una nuova opzione di secessione teoricamente sopportabile da parte del diritto internazionale: quella riconducibile alle aspettative di quei popoli che, non avendo vissuto un passato caratterizzato da dipendenza coloniale, in assenza, altresì, di un quadro vessatorio lesivo dei diritti umani da parte dello Stato centrale, non di meno ritengono, in sintonia con il grado di tutela che oggi è assegnato a livello sovranazionale ai diritti culturali, anche nella loro dimensione collettiva, di aver diritto a godere di piena indipendenza costituendosi in Stato. Si veda sul punto J. LÓPEZ HERNÁNDEZ, *Del dret a l'autodeterminació al dret a decidir. Un possible canvi de paradigma en la reivindicació dels drets de les nacions sense estat*, in *Quaderns de Recerca*, 4, Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, 2011.

ne¹⁷ e il riferimento ai vantaggi¹⁸ che potrebbero derivare dalla codificazione nelle carte fondamentali della libertà di separarsi dallo Stato centrale non paiono di per sé sufficienti a dissipare il dubbio che, al di là della teoria, sul piano pratico la costituzionalizzazione del diritto alla secessione rappresenti un atto contraddittorio, controproducente e in molti casi inutile.

Se è vero che la Costituzione rappresenta prima di tutto, ed in particolare in presenza di profondi *cleavages* etnico-nazionali, un progetto collettivo di integrazione del corpo sociale allora mal si addice, nell'ottica smendiana della funzione unificante della Carta costituzionale, una clausola di secessione. Essa è superflua quando non vi siano tensioni geopolitiche da gestire: diversamente appare deleteria perché capace, *ab origine*, di condannare al fallimento l'azione pubblica di ricomposizione delle fratture sociali, minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, nonché la loro fedeltà rispetto al patto costituzionale¹⁹.

La costituzionalizzazione di un diritto alla secessione, inoltre, a causa della scarsa definizione semantica dei concetti in uso rischia di amplificare piuttosto che risolvere i problemi di tenuta di un ordinamento, con ciò risultando assai controproducente²⁰.

(17) Il riferimento è alla nota teoria di A. BUCHANAN, *Secessione. Quando e perché un Paese ha diritto di dividersi*, (1991), trad. it., Milano, Mondadori, 1994, pp. 202 ss.

(18) ... ma anche ai limiti: ancora estremamente attuali le osservazioni sul punto di S. MANCINI, *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, Milano, Giuffrè, 1996, in particolare p. 208 ss. Più recentemente ancora *Id.*, *Secession and Self-Determination*, in M. ROSENFELD, A. SAJO (eds), *Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 481-500, e *Rethinking the Boundaries of Democratic Secession: Liberalism, Nationalism and the Right of Minorities to Self-Determination*, in *International Journal of Constitutional Law*, 11, 2008, 1-32, in particolare rispettivamente p. 493 ss. e p. 21 ss. Sep pure vada detto che il percorso argomentativo di Susanna Mancini denoti una chiara propensione a concepire uno spazio costituzionale al riconoscimento della secessione come procedura: in questo senso, da ultimo, *Ai confini del diritto: una teoria democratica della secessione*, in *Percorsi costituzionali*, 3, 2014, pp. 623-637, dove si suggerisce una *normalizzazione* della secessione, la sua razionalizzazione e assoggettamento alle regole (p. 625).

(19) Cfr. nella medesima direzione J. DE MIGUEL BÁRCENA, *El derecho a decidir y sus aporías democráticas*, in *Cuadernos de Alzate. Revista Vasca de la Cultura y las Ideas*, 46-47, 2013, pp. 161-174.

(20) Recentemente J. DE MIGUEL BÁRCENA, *La cuestión de la secesión en la Unión europea: una visión constitucional*, in *Revista de Estudios Políticos*, 165, 2014, p. 224: «la inestabilidad institucional que introduce la incorporación de la cláusula de secesión a cualquier sistema político, es ple-

Resterebbero aperte questioni come quelle relative al cosiddetto *status di legittimità*²¹, dal momento che non vi è accordo in letteratura sui caratteri che devono essere posseduti da un gruppo perché questi possa dirsi legittimato a ricorrere alla clausola di separazione, né sulla individuazione dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, né sulla legittimità ad esprimersi da parte di quegli individui che, pur non affiliati al gruppo che pretende la secessione, risiedono sul territorio di cui si chiede la separazione. E non potrebbe essere escluso un effetto potenzialmente moltiplicante determinato dalla clausola di secessione rispetto ai movimenti indipendentisti, in particolare in corrispondenza delle cosiddette minoranze intrappolate.

Da strumento di garanzia la previsione di un diritto alla separazione potrebbe così convertirsi in strumento di pressione delle minoranze, di per sé capace di neutralizzare eventuali tentativi di programmazione economico-sociale a lungo termine da parte dello Stato centrale e di inhibire il ricorso al compromesso quale pratica di composizione del conflitto politico.

D'altra parte, anche volendo prescindere da quanto sinora considerato, non di meno bisognerebbe comunque concludere circa la potenziale inutilità della costituzionalizzazione di un preteso diritto alla secessione. Essa, infatti, mal sopporta qualsivoglia discorso circa la sua legittimazione. Si tratta, infatti, di un evento che trova in sé la propria ragione d'essere; di un atto che anche quando si sviluppi al di fuori dell'*iter* costituito conserva intatta la sua capacità di incidere sul piano giuridico, quantomeno in potenza, magari nel lungo periodo. Di un atto che può essere codificato ma mai del tutto regolato, in quanto ontologicamente *extra ordinem*.

Il che non significa affatto, sia inteso, che in quanto evento straordinario la secessione rappresenti anche un evento rispetto al quale l'ordinamento costituito possa dimostrarsi manifestamente indifferente. L'assenza di puntuali previsioni costituzionali non comporta che gli strumenti

*namente aplicable tanto a la UE como a un Estado constitucional, pués introduce elementos de incertidumbre en todos los planos de proceso político». Parimenti C.R. SUNSTEIN, *Constitutionalism and Secession*, in *The University of Chicago Law Review*, Vo. 58, n. 2, 1991, pp. 633-670.*

(21) Cfr. A. BUCHANAN, *Secessione*, cit., p. 222.

della decisione democratica debbano tacere: in corrispondenza di determinate pretese lo Stato ha il dovere di attivarsi ricorrendo ad ogni procedura ad esso offerta dal sistema al fine di saggiare la volontà collettiva e di verificare il grado di unità del Paese²².

Ciò che si vuole sottolineare è piuttosto la natura “costituente” della secessione, refrattaria, evidentemente, ad essere codificata *a priori*.

5. Secessione? No, grazie. Confederazione

In assenza di espresse disposizioni costituzionali e considerando se non impossibili comunque altamente improbabili scenari concernenti una secessione unilaterale, per quel che riguarda il Belgio la strada della secessione “patteggiata” finisce con l'apparire l'unica possibile, nell'eventualità che le rivendicazioni indipendentiste trovino esplicitamente spazio nell'agenda istituzionale del Paese.

Un accordo consensuale di divorzio, dunque. Lungo la strada indicata dal Giudice canadese o, forse più adeguatamente, secondo il modello cecoslovacco, dal momento che, è stato ricordato, anche per il Belgio nel caso di separazione di una parte del territorio si aprirebbe un problema di persistenza, di conservazione stessa dello Stato.

Si tratterebbe, dunque, di avviare un processo de-costituente²³, rispetto al quale, quantomeno nella fase di abbrivio, il *referendum*, effettiva-

(22) La necessità per uno Stato di diritto di superare comunque e costantemente il test di legittimità democratica, infatti, impone inevitabilmente ai singoli ordinamenti di confrontarsi con le domande espresse democraticamente dal suo corpo sociale o da una quota del suo corpo sociale. In nessun caso il mero rispetto della legalità, in particolare di quella costituzionale, potranno essere considerati di per sé condizione sufficiente ad avallare una situazione di immobilismo politico che non rispecchia la realtà socio-politica del Paese. Il silenzio non può essere la risposta alle rivendicazioni avanzate democraticamente da una parte del corpo sociale, seppure in un'ottica di modifica dell'ordine costituzionale. Se si pretende di trasformare la forza vitale (e costituente) della secessione in potere costituito è necessario che lo Stato centrale, da parte sua, si appresti a ricercare soluzioni politiche, ad aprire al dialogo, a mostrarsi aperto al cambiamento. Sul punto si vedano X. PONS RAFOLS, *Legalidad internacional y derecho a decidir*, in *Revista electrónica de estudios internacionales*, 27, 2014, pp. 1-87, in particolare p. 86; A. LÓPEZ BASAGUREN, *La secesión de territorios en la Constitución española*, in *Revista de Derecho de la Unión Europea*, 25, 2013, pp. 87-106, in particolare p. 96.

(23) Rispetto al quale il ricorso al mero procedimento di revisione costituzionale non sarebbe di per sé sufficiente, quantomeno per le medesime ragioni che hanno condotto la dottrina ad escludere la possibilità di trarre, implicitamente o esplicitamente, dal dettato costituzionale il diritto a secedere.

mente, pur con tutti i suoi limiti strutturali, sembrerebbe rappresentare, quantomeno in astratto, lo strumento più idoneo²⁴.

Ma un *referendum* per fare cosa?

La domanda, in corrispondenza del caso belga appare tutt'altro che retorica. E la risposta che ad essa possiamo dare tutt'altro che scontata.

Solo chi non fosse abituato a ragionare *alla belga*, solo cioè chi ragionasse senza tener conto dei fattori che abbiamo detto essere caratterizzanti rispetto all'esperienza belga, ossia la natura disaggregativa del tipo di Stato, l'abitudine al compromesso come pratica politica, la dimensione integrale del conflitto etnico-linguistico, potrebbe stupirsi nel verificare che nelle Fiandre né si rivendica l'indizione di un *referendum* indipendentista, quale strumento per concretare il diritto a decidere di una parte del corpo sociale, né si mira alla secessione della regione, quale risultato immediato dell'azione nazionalista fiamminga.

Il traguardo istituzionale proposto dal partito nazionalista fiammingo di Bart De Wever, infatti, non è l'indipendenza delle Fiandre *bic et nunc*, bensì la creazione di una confederazione. Ed eccoci tornati alle considerazioni da cui siamo partiti: in corrispondenza di un forte *cleavage* sociale come quello rappresentato dall'identità linguistica e nazionale, il Belgio finisce con il presentarsi, nuovamente (si pensi al caso della riforma del tipo di Stato), come un laboratorio di diritto costituzionale, trasformando il discorso sulla secessione, cioè un discorso che anche quando è affrontato in termini di consenso, di accordo, rappresenta pur sempre un atto di rottura del patto costituzionale, in un discorso *sulla* Costituzione.

Un laboratorio di sperimentazione costituzionale, si diceva. Perché se è vero che il tipo di Stato confederale costituisce tutt'altro che una novità nel panorama del diritto comparato, non di meno quello proposto nell'esperienza belga è un percorso istituzionale che presenta evidenti tratti di originalità rispetto al passato.

Non è dato rinvenire ai giorni nostri nessun esempio concreto di confederazione.

(24) Riflette sul punto H. DUMONT, *Réflexion sur la légitimité du référendum constituant*, in *Variations sur l'éthique. Hommage à Jacques Dabin*, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, 1994, pp. 331-356; *Id.*, *La réforme de 1993 et la question du référendum constituant*, in *Administration publique*, 2-3, 1994, pp. 101-107.

Né del resto è propriamente al modello degli Stati Uniti del 1777 o della Germania e della Svizzera del 1815 che pensano gli indipendentisti fiamminghi quando parlano di confederazione. La distanza rispetto alla modellistica più tradizionale concernente il tipo di Stato confederale è evidente e non può essere colmata. Essi sembrano riferirsi piuttosto ad un modello che proprio nel sistema federale e nella sua dinamica disaggregativa affonda le sue radici rappresentandone più un'implementazione che un superamento. Essi sembrano immaginare, infatti, la trasformazione confederale come il risultato inevitabile della progressiva riduzione ai minimi termini del potere centrale, tanto per quel che concerne l'apparato istituzionale, che per quel che riguarda le competenze, prevedendo spazi di decisione comune limitati ad ambiti assai ristretti e puntuali. Una svolta confederale, dunque, che piuttosto che una negazione della scelta federale del 1993, viene presentata quasi come la sua naturale evoluzione, portando al massimo la spinta centrifuga della dinamica disaggregante, ma ribadendo la tenuta dell'unità del Regno belga a livello internazionale²⁵. Se è, infatti, vero che vi è consenso sul fatto che «la Confederazione non dia vita ad un nuovo tipo di Stato, in quanto essa si fonda su un patto di diritto internazionale liberamente concluso tra gli Stati partecipanti e non su una Costituzione posta al vertice di un nuovo ordinamento giuridico statale»²⁶, d'altra parte il processo dissociativo che conduce alla riorganizzazione territoriale del Belgio anche in questo caso sembra condizionare profondamente la natura del tipo di Stato, dal momento che la preesistenza del Regno belga e la sua persistenza sul piano internazionale non paiono poter essere revocati in dubbio. Né pa-

(25) «Pour beaucoup d'acteurs politiques surtout flamands, le confédéralisme doit se comprendre de cette manière. Juridiquement, il ne s'agirait cependant que d'une accentuation de la tendance centrifuge conciliable avec la conservation d'une Etat unique, même si celui-ci se réduirait à une coquille presque vide»: così H. DUMONT, S. VAN DROOGHENBROEK, *Le statut de Bruxelles dans l'hypothèse du confédéralisme*, cit., p. 2. In quest'ottica, pur non essendo questa la sede per avviare una riflessione approfondita sul punto, vale la pena sottolineare come tanto il percorso teorico-istituzionale del federalismo belga, quanto le vicende che riguardano l'indipendentismo nel Regno Unito che, secondo alcuni potrebbe avviare una rivisitazione in senso federale del tipo di Stato, sembrerebbero confermare la validità del modello disaggregativo come strumento se non di neutralizzazione quantomeno di contenimento delle spinte secessioniste. Cfr. A. MASTROMARINO, *Il federalismo disaggregativo*, cit, p. 119 ss.

(26) Così G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, *Diritto costituzionale italiano e comparato*, Bologna, Monduzzi, 1995, p. 389.

re essere mai stata questa l'intenzione degli indipendentisti fiamminghi, che sembrano ricorrere al termine in un senso lato, non necessariamente riconducibile dal punto di vista giuridico ad una categoria tradizionale²⁷, puntando su quattro obiettivi: l'accentuazione del bipolarismo, anche passando attraverso la progressiva marginalizzazione della comunità germanofona e della Regione di Bruxelles-Capitale; il progressivo svuotamento della funzione legislativa in capo alla federazione, in favore delle entità federate; la modifica dei meccanismi di perequazione finanziaria inter-regionale al fine di ridimensionare i trasferimenti dal nord al sud del Paese; l'attuazione delle previsioni costituzionali in tema di riparto delle competenze che come si dirà prevedono solo un ristretto numero di materie espressamente attribuite alla federazione, con ampio spazio concesso alla residualità in favore degli enti federati.

Va detto, d'altra parte, che, in seno all'organizzazione dell'ordinamento belga, sarebbero diversi gli elementi, già presenti nel progetto costituzionale del 1993, che da un punto di vista giuridico potrebbero essere letti come preludio ad uno sviluppo in senso confederale del sistema.

Si pensi, ad esempio, alle modalità di formazione ed al ruolo giocato dal Governo forte della sua composizione paritaria dal punto di vista linguistico; così come alle molte occasioni di veto incrociato generate dallo stesso sistema, che solo il ricorso costante alla pratica del compromesso è in grado di neutralizzare, con l'ausilio dei numerosi istituti e meccanismi previsti dal sistema al fine di proceduralizzare il conflitto fra i gruppi linguistici²⁸: ne risulta una complicata rete di negoziazio-

(27) Nello studio di H. DUMONT, S. VAN DROOGHENBROEK, *Le statut de Bruxelles dans l'hypothèse du confédéralisme*, cit., p. 2, «Dans la bouche de certains acteurs qui font un usage purement politique du terme le confédéralisme revêt une autre signification. Il ne vise ni le remplacement de la Constitution belge par un traité conclu à l'initiative des anciennes composantes de l'Etat belge (ou de certaines d'entre elles) devenues souveraines et indépendantes, ni une qualification audacieuse de la structure institutionnelle actuelle».

(28) La citata *sonnette d'alarme* è uno fra essi, ma non l'unico (vedi *retro* nota 9). Fra gli strumenti giuridici della decisione pensati a tutelare le comunità linguistiche ed al contempo a fomentare la cooperazione e la conciliazione fra esse possono essere richiamati altresì la legislazione speciale di cui all'art. 4 della Costituzione e il meccanismo del conflitto di interessi, previsto all'art. 143. Più in generale va comunque ricordato che in Belgio risulta alquanto faticoso individuare spazi pubblici che non siano organizzati all'insegna dell'equilibrio linguistico. Si pensi all'organizzazione dei lavori in seno alla Camera bassa, alla formulazione delle liste elettorali, ai caratteri del sistema dei partiti, alla composizione del Governo, della Corte costituzio-

ni che alla fine, paradossalmente, danno origine a decisioni sulle quali concordano, a maggioranza, entrambi i gruppi linguistici, in conformità proprio con il paradigma confederale²⁹.

Si presti attenzione, ancora, alla inesauribile persistenza di forze centrifughe in atto sul piano della distribuzione delle competenze, dove periodicamente si assiste ad un riassetto in favore degli enti federati, come è avvenuto (ed il processo di assestamento è per certi versi ancora attivo) in occasione della sesta riforma della Stato, avviatasi nel 2011 con la definizione dell'accordo *du papillon* che pose fine ad una situazione di stallo politico che perdurava da sedici mesi³⁰.

La stessa Costituzione sembrerebbe effettivamente legittimare questo processo di riduzione ai minimi termini dell'apparato di competenze della federazione in favore di un rafforzamento delle entità federate. Ciò in vero non in forza della progressiva erosione delle materie la cui titolarità è assegnata allo Stato centrale, come accade, quanto piuttosto per espresso riconoscimento del testo costituzionale. L'art. 35, infatti, prevede che l'autorità federale sia competente solo per le materie attribuite formalmente dalla Costituzione, mentre alle comunità e alle regioni dovrebbe essere riconosciuta competenza in ogni altra materia secondo le modalità e le condizioni definite con legge speciale³¹.

nale, all'attività del Consiglio di Stato, all'intervento di organi quali il Comité de concertation, le Conférences interministerielles e il Collège des présidents. Per un approfondimento si consenta ancora il rinvio a A. MASTROMARINO, *Belgio*, cit., p. 133 ss.

(29) Sul punto H. DUMONT, S. VAN DROOGHENBROEK, *Le statut de Bruxelles dans l'hypothèse du confédéralisme*, cit., p. 1 ss.

(30) In questa stessa Rivista, 1, 2013, pp. 181-227, cfr. F. ANGELINI, M. BENVENUTI, *Il federalismo belga alla luce della sesta riforma dello Stato*.

(31) L'uso del condizionale, però, è d'obbligo dal momento che l'articolo 35 si chiude con una disposizione transitoria in grado di sospenderne l'efficacia. Con essa si stabilisce, infatti, che l'applicazione dell'art. 35 dovrà essere preceduta dall'approvazione di una legge speciale, con la quale si definisce la data della sua entrata in vigore. Si chiarisce altresì che, in ogni caso, tale data non potrà essere precedente alla entrata in vigore di un nuovo articolo costituzionale, da inserire nel Titolo III, con cui si stabiliscono le competenze esclusive dell'autorità federale. Non essendo stata approvata a oggi né una legge di riforma costituzionale per la definizione delle competenze federali, né una legge speciale per stabilire le modalità di esercizio delle competenze assegnate *ex novo* alle entità federate, né tanto meno una legge speciale per specificare l'entrata in vigore del nuovo sistema di riparto delle competenze, va da sé che allo stato attuale l'art. 35 non trova nessuna applicazione risultando *tamquam non esset*.

La dinamica confederale sarebbe inoltre incentivata dalla stessa struttura del confronto istituzionale belga, fortemente polarizzato e privo di agenti di composizione del dibattito politico in termini federali. L'assenza di partiti che operano al di fuori del *cleavage* linguistico accentua il bipolarismo che vede contrapposta la comunità francofona a quella fiamminga, al di là di ogni altra logica, sia essa economica, territoriale, ideologica. Prima che essere una contrapposizione fra centro e periferia, quello belga è un confronto fra periferie che coltivano una idea assai diversa di Stato e operano per la sua affermazione. È evidente che proprio il modello confederale vocato alla massima indipendenza delle entità federate, con corrispondente detrimento del potere centrale, può rappresentare una soluzione fra le più vicine al "sentire" delle Fiandre, dove il dato soggettivo dell'appartenenza al gruppo linguistico è a tal punto radicato da indurre a ritenere di poter fare a meno dell'intermediazione delle istituzioni federali, che risulta invece imprescindibile nella visione francofona, basata su un'ottica volontaristica della definizione di nazione.

6. *L'agibilità della proposta confederale in Belgio*

Possono essere sollevate perplessità sul fondamento giuridico della soluzione confederale avanzata dai nazionalisti fiamminghi, che suscita molti dubbi soprattutto, ed al di là delle etichette mediatriche, in merito alla natura del tipo di Stato cui essa darebbe luogo concretamente. D'altra parte, una riflessione sul punto, anche qualora svolta come mero esercizio di scuola³², ci permette di formulare alcune considerazioni, oltre il piano prettamente giuridico. Ed in effetti, anche quando il richiamo ad una trasformazione in senso confederale del Belgio rappresentasse una mera trovata pubblicitaria per rendere il discorso indipendentista più *soft* e dunque più digeribile; anche quando costituisse un buon travestimento per dare agibilità ad un progetto altrimenti escluso dalla agenda politica, non di meno esso finisce con l'essere una strategia innegabilmente idonea ad affrontare almeno tre questioni di una certa rilevanza.

(32) Secondo il suggerimento di H. DUMONT, S. VAN DROOGHENBROEK, *Le statut de Bruxelles dans l'hypothèse du confédéralisme*, cit., pp. 1-2.

Ragionare in termini confederativi anziché di secessione *tout court*, ad esempio, permette al dibattito sull'indipendentismo fiammingo di non restare invischiato nel magmatico dibattito sulle possibili conseguenze che possono derivare dalla separazione di una porzione di territorio da uno Stato nucleo, già membro dell'Unione europea. Come ho avuto modo di ricordare in altra sede, la questione è delicata e si fa ancor più delicata in corrispondenza del caso belga. Essa infatti non concerne solo il piano strettamente giuridico, ma anche quello geopolitico, dal momento che non si tratterebbe solo di definire dal punto di vista normativo la procedura per garantire continuità ai rapporti dell'Unione con il neonato Stato e quel che resta dello Stato nucleo, ma anche di ragionare in termini di opportunità sulla compatibilità della filosofia che sostiene il progetto di integrazione europea rispetto alle ragioni che animano i movimenti independentisti sul territorio europeo³³. Queste considerazioni si arricchiscono nel caso del Belgio di un *quid pluris* di natura simbolica, dal momento che nell'immaginario collettivo esso finisce con l'essere percepito come l'Europa stessa, senza soluzione di continuità. È chiaro infatti che per l'eventuale trasformazione confederale del Belgio, nel senso di una evoluzione dello Stato federale disaggregativo, sarebbe sufficiente ricorrere alla procedura di revisione costituzionale, anche attraverso un progressivo percorso a tappe, tutt'altro che repentino. Il che significa quantomeno che, dal punto di vista del diritto internazionale sarebbe garantita continuità per quel che concerne il soggetto politico.

A ciò si aggiunga che per quel che riguarda il caso belga la prospettiva confederale risulterebbe utile a superare altresì le difficoltà che derivano dalla definizione dei confini territoriali in seguito ad una secessione. Per il Belgio, ancora un altro elemento che distingue il nostro caso dalle attualissime esperienze di Scozia e Catalogna, parrebbe infatti escluso il ricorso al principio dell'*uti possidetis*.

Effettivamente, l'eventuale applicazione di questa regola del diritto internazionale, che comporta la prevalenza dello stato di fatto nel tracciare le linee di confine in seguito allo smembramento dell'ordinamento

(33) A. MASTROMARINO, *L'unione à rebours: integrazione e processi di secessione in Europa*, cit.

statale, al fine di semplificare la negoziazione per quel che concerne la spartizione territoriale, per quanto riguarda l'esperienza belga finirebbe con il rappresentare piuttosto una complicazione. Ciò è dovuto ad alcuni motivi ontologicamente radicati nel sistema federale belga.

Si pensi innanzitutto al fatto che la federazione belga è costituita tanto da regioni, quanto da comunità, ovverosia da enti a base territoriale, le prime, e da entità di natura potenzialmente personale, le seconde³⁴: ne discende che quella territoriale non rappresenta l'unica logica su cui si fonda il progetto autonomico costituzionale, rivestendo un ruolo essenziale anche la dimensione soggettiva dell'appartenenza comunitaria. Strettamente legata alla prima riflessione ve n'è una seconda, che tiene conto della particolare evoluzione istituzionale della federazione belga che ha comportato una progressiva semplificazione dell'organizzazione sub-statale, determinando il graduale assorbimento delle istituzioni regionali fiamminghe in quelle comunitarie, diversamente dal caso francofono, dove la distinzione fra regione vallona e comunità francese è stata mantenuta³⁵.

Si tenga conto, infine, del fatto che la Comunità germanofona, costitu-

(34) La volontà di conciliare l'autonomia di tipo personale, determinata in base al gruppo linguistico di appartenenza, con quella territoriale (volontà presente sin dal principio della riforma dell'organizzazione territoriale belga) viene presto abbandonata in favore di una distinzione fra Regioni e Comunità basata sulla differenza delle competenze ad esse assegnate. Con il testo del 1993, dunque, si ribadisce la validità di una classificazione, già adottata negli anni Ottanta, fra materie *territorialisables* e materie *personnalisables* (nelle quali, cioè è in gioco un rapporto diretto fra amministrato e servizio pubblico).

(35) Sulla base di quanto disposto dall'art. 137 della Costituzione, tanto il Parlamento della Comunità francese, quanto quello fiammingo possono rispettivamente esercitare competenze spettanti alla Regione vallona e alla Regione fiamminga, secondo le condizioni e i modi previsti con legge speciale. Ma mentre i francofoni, per non penalizzare la partecipazione alla Comunità francese degli abitanti dei territori bilingue, hanno ritenuto di non dover ricorrere al dettato dell'art. 137, al contrario, in questa disposizione i fiamminghi hanno trovato terreno fertile per implementare un'idea di nazione legata al dato identitario, tanto caro al movimento indipendentista. In questa graduale ridefinizione dell'impalcatura istituzionale della federazione si fonda uno dei paradossi dell'ordinamento belga: «the Flemish prefers the linguistic ties of the Communities but need the regions to trench their borders and to obtain more autonomy, the Francophones prefer the regional division as a way to recognize Brussels as a region but need the French-speaking Community to link Brussels and Wallonia» (p. 381). Così M. REUCHAMPS, *The Current Challenges on the Belgian Federalism and the Sixth Reform on the State*, in A. LÓPEZ BASAGUREN, L. ESCAJEDO SAN EPIFANIO (eds.), *The Ways of Federalism in Western Country and the Horizons of territorial Autonomy in Spain*, Vol. 1, Verlag-Berlin-Heidelberg, Springer, 2013, pp. 373-392. In merito alle conseguenze sul piano istituzionale: A. MASTROMARINO, *Belgio*, cit., p. 90 ss.

zionalmente riconosciuta entità costitutiva della federazione, è dal punto di vista territoriale totalmente immersa nella provincia di Liegi. Se è vero che non è esclusa la separazione di *enclaves*, dovranno essere riconosciute le evidenti difficoltà che la condizione geografica dei germanofoni comporta nell'eventualità di una dissoluzione del Regno belga a seguito della dichiarata indipendenza delle Fiandre.

7. *Il caso di Bruxelles-Capitale*

Sin dall'avvio del processo di decentramento dell'ordinamento belga la definizione dello *status* della capitale Bruxelles ha rappresentato il vero nodo da sciogliere per addivenire ad una soluzione istituzionale confortevole per entrambe le comunità linguistiche. Questo perché «*Bruxelles est avant tout la capitale de la complexité institutionnelle et la métaphore de la complexité belge. De manière constante, sa situation a été – et est toujours – au cœur du malentendu fondamental qui gouverne les rapports entre le deux grandes communautés du pays*»³⁶.

Si comprende dunque perché per lungo tempo la questione *bruxelloise* venne semplicemente “congelata”, preferendo mettere mano alla sua definizione solo in un secondo momento, nel 1988, per la precisione, quando viene ribattezzata con il nome di *Région de Bruxelles-Capitale*. A distanza di tempo, mentre la stessa sesta riforma dello Stato in atto negli ultimi anni torna ad occuparsi dell'organizzazione di Bruxelles, la proposta di rimettere mano al tipo di Stato belga invocando una sorta di modello confederale che passa attraverso l'implementazione del processo di decentramento del sistema federato, sembra gettare nuova luce sulla definizione di una serie di questioni attorno alle quali ancora oggi va aggrovigliandosi la matassa della multinazionalità belga.

Bisogna infatti considerare che riaprire il processo di riorganizzazione del Regno belga dal punto di vista territoriale comporterebbe in primo luogo accettare che la Regione di Bruxelles-Capitale prenda parte come soggetto attivo alla negoziazione, al di là della sua condizione attuale, che la vede effettivamente relegata ad un ruolo di ente federato depotenziato, anche a causa dei poteri di tutela che lo Stato federale è chia-

(36) Così, M. UYTENDAELE, *Bruxelles, capitale de l'altérité*, in *Pouvoirs*, 136, 2011, pp. 137-149.

mato ad esercitare su di essa in ragione del suo *status* di capitale e della sua condizione di distretto bilingue.

Certo si potrà obiettare che il peso negoziale di Bruxelles, qualora una trattativa sul futuro dell'organizzazione territoriale del Belgio sia aperta, risulterà assai inferiore rispetto a quello della comunità linguistica francofona e fiamminga, nonché estremamente condizionato dalla collocazione geografica all'interno delle Fiandre. Non di meno, da un punto di vista strettamente giuridico, la sua legittimazione a prendere parte attivamente al patto confederativo resta intatta, dal momento che il territorio della capitale, oggi, non rappresenta più un'area da co-gestire. Essa è formalmente riconosciuta dalla Costituzione, così come la Comunità germanofona, quale ente costitutivo della federazione.

Nel caso in cui il patto federale fosse rivisto, ne discende, pertanto, l'inevitabile potestà in capo alla Regione di Bruxelles-Capitale di poter optare fra diverse opzioni, egualmente possibili sul piano teorico, seppure alcune meno fattibili su quello pratico.

Essa potrebbe, perché no, rifiutare di prendere parte al nuovo accordo, optando per la sua totale *indipendenza*. Ci muoviamo evidentemente in una dimensione lillipuziana, immaginando un caso che andrebbe ad aggiungersi a quello di Andorra o di San Marino e Montecarlo, per esempio: seppure, è chiaro, che nel caso di specie, Bruxelles, per dimensioni e rilevanza geopolitica, non potrebbe invero essere comparata né all'una né agli altri.

Potrebbe, al contrario preferire la *fusione* con uno degli altri soggetti oppure decidere di *partecipare* essa stessa alla confederazione in qualità di membro. Da un punto di vista meramente formale in questo caso il suo *status* non parrebbe molto dissimile da quello attuale. In realtà, è vero, invece, che prendendo parte in prima persona alle negoziazioni del nuovo patto costituzionale, diversamente dal passato, la sua posizione potrebbe risultare assai migliorata in virtù di una pretesa posizione di parità istituzionale che può oggi essere vantata, diversamente da quanto accade durante l'avvio del processo di disaggregazione territoriale dello Stato unitario belga.

Il destino della Regione di Bruxelles-capitale potrebbe, infine, essere quello di trasformarsi in un *distretto confederale*, sulla falsa riga di quanto avviene nel caso degli Stati federali. Si pensi a Washington, Bra-

silia, New Delhi, Camberra³⁷; oppure in un *distretto europeo*, sotto la diretta amministrazione dell'Unione³⁸.

Diverse opzioni: ma ci aggiriamo innegabilmente nel campo del possibile, non del prevedibile, salvo per quel che concerne una sola considerazione. Quella iniziale, per cui immaginare di ripensare l'organizzazione territoriale belga significa oggi necessariamente accettare di rivedere al contempo la posizione di Bruxelles-Capitale.

8. *Evaporazione vs solidificazione. La forza dell'unità in Belgio*

Il Belgio appare come un cantiere istituzionale costantemente aperto. Il che significa che è assai difficile poter fare previsioni attendibili sulla sua evoluzione. La riforma in senso federale dello Stato ha rappresentato al contempo un punto di arrivo e di partenza rispetto al cammino di disarticolazione del potere statale. Non comprendere la natura flessibile di questo percorso istituzionale significa fraintendere la dinamica belga: significa intendere come un fallimento delle relazioni federali quella naturale tensione che anima i rapporti fra le entità federate.

Certo esistono motivi di inquietudine. Come negarlo?

In particolare negli ultimi tempi deve essere registrata, e deve essere tenuta sotto controllo, una certa attitudine dell'opinione pubblica fiamminga ad acuire i termini dello scontro etnico-sociale, ad aumentare le distanze con le altre comunità. La predominanza numerica, il maggiore sviluppo economico, un'identità coltivata pazientemente negli anni e fortemente sostenuta tanto dai *media* quanto dalle formazioni politiche territoriali hanno consentito al movimento nazionalista fiammingo di radicarsi e di radicalizzare il proprio programma. È in quest'ottica che devono essere letti i risultati delle ultime tornate elettorali che hanno visto il consenso delle formazioni fiamminghe costantemente in crescita sino alla loro assoluta affermazione.

Ma una volta ammessa l'esistenza di evidenti motivi di preoccupazione ri-

(37) Per un approfondimento cfr. C. VAN WYNSBERGHE, *Les capitales fédérales, une comparaison*, in *Revue Internationale de politique comparée*, vol. X, n. 1, 2003, pp. 63-77.

(38) Cfr. C. FRANK, F. DELMARTINO, *Bruxelles, l'Union européenne et le "scenario européen"*, in E. WITTE, A. ALEN, H. DUMONT, R. ERGEC (dir.), *Bruxelles et son statut*, Bruxelles, Lancier, 1999, pp. 721-742.

spetto a scenari di evaporazione dello Stato belga, per dirlo alla fiamminga, bisognerà consapevolmente prestare anche attenzione da una parte ai tanti fattori di vischiosità, di natura istituzionale ed internazionale, che sembrano rendere sempre meno agevole il cammino degli indipendentisti verso la secessione³⁹; dall'altra ai numerosi processi di "solidificazione" cui al contempo, e più in sordina, è sottoposto l'ordinamento belga. È stato ricordato nel corso di queste brevi note: in Belgio l'eventuale separazione di una regione determinerebbe non la compressione del territorio belga, quanto, con molta probabilità, la sua scomparsa dalla cartina politica dell'Europa. Va da sé che un simile scenario appare per quel che concerne l'evoluzione dei rapporti economici e politici del Paese assai poco auspicabile tenuto conto della rete di relazioni internazionali e di impegni economici in cui è inserito il Belgio. Per non parlare di Bruxelles, che con la sua complessità sociale ed istituzionale finisce con l'essere uno degli elementi collanti del sistema.

Insomma, per evaporare bisogna raggiungere elevate temperature che consentano agli elementi di assumere la forma gassosa: e sono diversi i fattori che contribuiscono a far sì che la temperatura in Belgio, anche quando il clima politico si surriscalda, sia costantemente mantenuta al di sotto dei suoi limiti critici. Lo stesso ossessionante ricorso al compromesso imponendo tempi lunghi alle decisioni concorre a far raffreddare gli animi.

A questa serie di deterrenti, e quelli ricordati non sono che una parte, volti al contenimento dei moti separatisti, devono essere aggiunti poi una serie di processi che muovendo in direzione contraria operano non tanto per frenare le forze centripete attive in Belgio, quanto a neutralizzarle, facendo del decentramento uno strumento d'efficienza dello Stato e non una via per la sua dissoluzione.

Il superamento dello spettro della secessione in Belgio sembrerebbe possibile non tanto attraverso l'avvio di politiche di opposizione alle forze nazionaliste. Ciò appare impossibile, dal momento che, come si è cercato di dire, l'essenza del Belgio risiede essenzialmente nella contrapposizione fra le sue comunità etnico-linguistiche, si nutre dello scontro che si fa confronto, della contrapposizione che diviene composizione.

(39) Sul punto V. LABORDERIE, *La fin de la Belgique et ses impossibilités. L'hypothèse d'une indépendance flamande à l'épreuve des faits*, in *Outre-Terre*, 40, 2014, pp. 114-123.

L'essenza del Belgio risiede nel riconoscimento della diversità e nella ricerca della cooperazione: nell'assunzione del conflitto come elemento fisiologico della vita democratica, non nella sua negazione *a priori*. Non possono che essere queste le considerazioni da cui partire. Non può che essere questa la strada da seguire per scongiurare eventuali derive secessioniste.

La natura dell'ordinamento belga, il suo carattere disaggregativo, la natura liquida e malleabile del sistema: è questo l'orizzonte di senso in cui si deve muovere il dibattito sul futuro del Belgio. Un dibattito rispetto al quale la secessione non rappresenta che uno dei due estremi della corda tesa. Mentre si parla di soluzioni confederali, di evaporazione e smembramento dell'apparato statale, di espansione della visione centrifuga, infatti, vanno facendosi spazio nell'agenda politica belga nuove prospettive, che forse nella stampa estera trovano meno eco, ma che non di meno vanno prendendo piede nel dibattito pubblico in Belgio. Prospettive di consolidamento, di solidificazione in contrapposizione all'evaporazione. Esse partono dal presupposto, condivisibile, che il pericolo per il Belgio non venga né dall'esistenza su un medesimo territorio statale di diverse comunità etnico-linguistiche, né dal processo di disaggregazione federale in atto, ma sia legato, piuttosto, all'assenza di un progetto di unità nazionale.

La ridondanza dei fattori identitari in ogni spazio della vita istituzionale belga pare aver soffocato progressivamente ogni diversa prospettiva di aggregazione trans-comunitaria, ossia fondata su elementi di affiliazione diversi da quello linguistico o nazionale. Lo *status* di cittadino oggi in Belgio tende a strutturarsi attorno al dato linguistico: per il singolo non paiono residuare spazi pubblici in cui poter diluire il proprio sentimento di appartenenza, riconoscendosi in un'istituzione o in un soggetto politico a livello statale che sia in grado di ricomporre le diverse anime del corpo sociale, a prescindere dalla lingua e dall'origine culturale. In mancanza di luoghi e occasioni di integrazione politica, il divario culturale fra le comunità tende ad aumentare, i confini si irrigidiscono, l'interscambio diviene difficile.

Ecco perché sempre più forte è la voce di chi, controcorrente, ritiene che la via per ridare linfa al progetto federale belga sia quella che punta alla ricostruzione di uno spazio politico comune e trasversale alle due componenti linguistiche.

È in questo senso che devono essere letti la proposta della creazione di un distretto elettorale federale, che possa controbilanciare la dicotomica organizzazione del modello elettorale e del sistema dei partiti, letteralmente spaccato in due lungo il *cleavage* linguistico sin dalla fine degli anni Sessanta⁴⁰, nonché il rilancio del *plan Marnix*, che punta alla valorizzazione del multilinguismo nella regione *bruxelloise* e al ripensamento del valore sociale della lingua⁴¹.

Si tratta di proposte nate e sostenute in ambiente accademico, che han-

(40) Nel 2005 un gruppo di accademici belgi, riuniti nell'associazione denominata PAVIA, lancia l'idea di istituire una circoscrizione federale unica, sovrapposta ai distretti elettorali provinciali su base linguistica ed in grado di esprimere quindici membri della Camera bassa da aggiungersi al numero attuale: se la proposta «*a été perçue au départ comme une initiative, certes sympathique ... mais politiquement peu réaliste, elle s'est progressivement imposée comme une piste de travail appréciable dans les cadre des réforme institutionnel*» (p. 307). Cfr. L. DETRUX, *La circonscription fédérale: du mythe à la réalité...ou à l'histoire?*, in *Revue belge de Droit Constitutionnel*, 4, 2011, pp. 307-333. L'iniziativa si fonda sulla convinzione che perché una società democratica possa progredire è necessario che coloro che aspirano a governarla parlino e agiscano in nome di tutti e non solo di una quota della popolazione linguisticamente definita. È difficile fare previsioni sugli esiti cui potrebbe condurre nel breve periodo l'introduzione di una circoscrizione elettorale federale. Il dibattito pubblico potrebbe progressivamente stemperarsi valorizzando prospettive comuni a discapito di posizioni fondamentaliste; oppure potrebbe ulteriormente radicalizzarsi: si pensi ad esempio agli attacchi di bulimia elettorale che potrebbero colpire i partiti di lingua francese desiderosi finalmente d'intercettare il voto dei molti francofoni residenti in territorio fiammingo. D'altra parte non è agli effetti più immediati che guardano i promotori della circoscrizione federale. Essi puntano piuttosto ai suoi effetti nel lungo e medio periodo e alle sue conseguenze indirette. Se la definizione dei distretti elettorali sembra essere considerato intangibile; se il sistema dei partiti allo stato attuale non pare essere prossimo ad una sua ristrutturazione, allora ciò su cui si punta è un intervento capace di innescare un processo in controtendenza capace di condurre «*les partis qui participent aux élections fédérales à tenir un discours qui ne se limite pas aux aspirations des électeurs de sa propre communauté ou de sa propre région, mais tienne compte également de l'opinion des électeurs de l'autre communauté ou de l'autre région*». Capace, detto altrimenti, di portare alla nascita di partiti davvero federali. Sul punto K. DE SCHOUWER, P. VAN PARIJS, *Circonscription fédérale: encore un pas de franchi*, in *Politique*, 86, 2014, pp. 77-81; P. VAN PARIJS, *Is a Bi-National Democracy Viable? The Case of Belgium*, in A. SHAPIRA, Y.Z. STERN, A. YAKOBSON (eds.), Brighton, Sussex Academic Press & Jerusalem, 2013, pp. 61-70.

(41) In particolare secondo i sostenitori del progetto *Marnix*, il multilinguismo nella regione di Bruxelles Capitale dovrebbe essere raggiunto attraverso la previsione di un percorso di immersione che preveda l'uso obbligatorio e contestuale nel sistema scolastico del francese, fiammingo e inglese. Intervendo nella zona geografica più linguisticamente variegata dell'intero Belgio, l'idea è quella di cambiare progressivamente il modo di intendere la lingua, da veicolo di identità a strumento di comunicazione, partendo dal presupposto che «*apprendre la langue de l'autre ce n'est pas trahir sa communauté*»: così P. VAN PARIJS, *Le multilinguisme n'est pas nocif*, in *Le Soir*, del 27 settembre 2013. Dello stesso autore sul *Plan Marnix*, si vedano, *Alterité et diversité: le défi de l'autre en Europe*, in *France Forum*, 53, 2014, pp. 27-29; *Multilingual Brussels: past, present and future*, in E. CORIJN, J. VAN DER VEN (eds.), Brussels, VUB Press, 2012, pp. 269-289.

no ormai cominciato seppur timidamente a far capolino in ambito politico-istituzionale.

Difficile dire se avranno la forza per imporsi o per imporre di per sé un cambiamento alla filosofia che anima il sistema. Quel che è certo è che stanno operando, confermando l'idea che in Belgio è tutto sempre un po' più complicato di come appare, di modo che davvero non può dirsi mai detta l'ultima parola⁴².

(42) Si veda B. MADDENS, G. VOGEL, *La Belgique à la croisée des chemins: entre fédéralisme et confédéralisme*, in *Outre-Terre*, 40, 2014, pp. 251-261.